

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2020, in teleconferenza, si sono incontrati:

L'azienda Allsystem S.p.A. (C.F./P.I. 01579830025), rappresentata dal Sig. Vincenzo Serrani e dalla Dott.ssa Elisa Barbiero assistita da Confindustria Novara Vercelli Valsesia (di seguito anche "CNVV") nella persona della Dott.ssa Maria Giovanna Grisolia;

Filcams CGIL, rappresentata da Sandro Pagaria;

Fisascat CISL, rappresentata da Aurora Blanca;

UILTuCS, rappresentata da Stefano Franzoni;

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali Piemonte, Lombardia,

per l'esame della Comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Allsystem S.p.A. per il tramite di CNVV, con sede legale in Verrone, Strada Trossi n. 38, che applica, per quanto interessa alla presente procedura, il CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscritti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 1.820 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione unicamente l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda Allsystem S.p.A. per il tramite di CNVV, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 06.04.2020 al 05.07.2020 nelle aree territoriali delle regioni Piemonte e Lombardia.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:


- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- b) La causa per la quale si richiede la CIGD (in Deroga) è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale".
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e successive modifiche/integrazioni, per l'erogazione delle prestazioni.

- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, nella seguente modalità: per il personale operante in Lombardia dal giorno 06.04.20 al giorno 05.07.20 inclusi per n. 544 lavoratori, per un numero complessivo di ore presunto pari a circa 282.000, mentre per il personale operante in Piemonte dal giorno 06.04.20 al giorno 10.05.20 inclusi e dal giorno 11.05.20 al giorno 07.06.20 inclusi per n. 1029 lavoratori, per un numero complessivo di ore presunto pari a circa 180.000. Le parti convengono che la sospensione in CIGD avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, salvo comprovate esigenze tecniche organizzative.
- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) Fermo il sistema di rotazione come sopra delineato al paragrafo d), si conviene che, per coloro che avessero residui ferie dell'anno 2019, le giornate di assenza dal lavoro conseguenti alla riduzione dell'attività lavorativa verranno distribuite per quanto possibile nella misura massima del 70% quale sospensione in cassa integrazione in deroga e per la restante parte a ferie e permessi residui al 31.12.2019 sino ad esaurimento degli stessi. A prescindere da ciò, ove le esigenze di riduzione del lavoro eccedano le 14 giornate mese, esse consteranno sino ad un massimo di 13 giorni di sospensione in cassa integrazione e per i giorni residui ferie e permessi sino ad esaurimento dei residui al 31.12.2019. Resta inteso che, qualora i dipendenti abbiano esaurito le ferie e i permessi maturati al 31.12.2019, saranno posti in cassa integrazione per il periodo residuo.
- g) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle aree territoriali interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
- h) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- i) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso alla CIGD; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, l'impresa accoglierà positivamente, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, le richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati.
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale/telematico, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- k) Si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da procedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


- l) L'Azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- m) Le Parti si danno atto che il presente Verbale di Accordo si applica ed esercita la propria validità nei territori della Regione Lombardia e della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto


Allsystem S.p.A.



CNVV



Filcams CGIL



Fisascat CISL

UILTuCS

